



COMUNE DI AIDONE
Libero Consorzio Comunale di ENNA

Ordinanza n°13 del 25 luglio 2026

OGGETTO: Divieto di detenzione e di consumo, nonché di vendita per asporto di bevande alcoliche sulle aree pubbliche durante le festività in onore del Santo Patrono San Lorenzo.

IL SINDACO

Premesso che:

- le conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo di alcol hanno assunto, con l'approvazione della Legge n°125/2001 "Legge quadro in materia di alcol e di problemi di alcol correlati", la valenza di interesse giuridicamente protetto;
- il Decreto Legge 20 febbraio 2017 n°14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, come convertito nella Legge 18 aprile 2017, n°48, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" nell'ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano ha, tra l'altro, modificato l'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n°267;
- l'art. 50 come novellato dall'art. 8 del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n°14, convertito con modificazioni nella Legge 18 aprile 2017 n°48, prevede che il Sindaco al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti e turisti, nonché dell'ambiente e del patrimonio, possa adottare provvedimenti limitativi in materia di orari di vendita, anche per asporto e di somministrazione di bevande alcoliche.
- nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, è compito dell'Amministrazione Comunale assicurare una serena e civile convivenza, contrastando il consumo eccessivo di alcolici, al fine di evitare il verificarsi di episodi che pregiudicano il regolare e ordinato svolgimento della vita civile, la quiete e la vivibilità dei centri urbani.

Considerato che:

- il grave problema del consumo di bevande alcoliche è spesso causa del verificarsi di episodi di degrado e di violazione delle regole, anche minime, quali atti vandalici al patrimonio pubblico, disturbo alla quiete pubblica, sporcizia del suolo pubblico attraverso l'abbandono di rifiuti e contenitori di plastica e di vetro spesso frantumati, che costituiscono a promuovere diffusi e giustificati sentimenti di allarme, percezione di insicurezza, nonché senso di abbandono e di incuria;
- le bevande alcoliche, trasportate, detenute o acquistate per asporto, vengono consumate in loco in area pubblica ed i relativi contenitori, per lo più in vetro o alluminio, vengono abbandonati ovunque e possono costituire fonte di potenziale pericolo per coloro che transitano, nonché potenziali strumenti idonei a minacciare o offendere;

Ritenuto pertanto necessario prevenire e contrastare i fenomeni sopra descritti, al fine di evitare possibili pericoli per i cittadini ed i numerosi turisti che hanno diritto a fruire degli spazi pubblici in condizioni di assoluta tranquillità e sicurezza e che la situazione sopra descritta, costituisce serio e concreto pericolo per la sicurezza urbana, necessita quindi l'adozione di un provvedimento idoneo a garantire l'ordine e la sicurezza urbana

Visto:

- il Decreto Legislativo n°267/2000 ed in particolare l'art. 50;
- la Legge n°125/2001 "legge quadro in materia di alcol e problemi correlati";
- l'art. 688 del Codice Penale;

ORDINA

Che in tutto il territorio di Aidone, vie e piazze sia vietata la detenzione, il consumo e la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione, contenute in bottiglie di vetro, lattine o in qualsiasi altro contenitore, effettuata anche attraverso distributori automatici, nei seguenti giorni e orari:

- Giorno 1 agosto 2026 Notte Bianca dalle ore 19:00 alle ore 6:00 del giorno successivo
- Giorno 9 agosto 2026 Vigilia del Santo Patrono San Lorenzo dalle ore 21:00 alle 6:00 del giorno successivo

con esclusione del consumo effettuato entro il perimetro dei plateatici concessi agli esercizi di somministrazione.

Fatto salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni della presente ordinanza è ammesso al pagamento in misura ridotta, all'atto dell'accertamento, nelle mani dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata di € 200,00.

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 241/1990 e ss.mm., si comunica che avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, alternativamente, entro 120 dalla stessa data, può essere proposto ricorso al Capo dello Stato.

La presente ordinanza è resa immediatamente esecutiva e sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line e viene trasmessa:

- al Comando di Polizia Locale per la vigilanza in ordine all'esecuzione;
- al Comando Stazione dell'Arma dei Carabinieri di Aidone;
- al Commissariato di P.S.;
- al Comando della Guardia di Finanza per quanto di competenza.

Il Resp. dell'Area di Staff
Protezione Civile Comunale - SUAP
geom. Lorenzo Calcagno

Il Sindaco
Annamaria Raccuglia